



Roma, 14 Ottobre 2022

Dalla Segreteria Nazionale

♦ Riflessi Pensionistici - La circolare dopo il Contratto

La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha inviato una dettagliata circolare riguardante: l. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.57 concernente il "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare "Triennio normativo ed economico 2019-2021". **Riflessi pensionistici e previdenziali.**

2. Adeguamento ISTAT del trattamento economico del personale dirigente della Polizia di Stato. Riflessi pensionistici e previdenziali

1. Nel Supplemento Ordinario n. 21/L della Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 2022, n.57. Al riguardo, questa Direzione Centrale, in data 23/09/2022 ha emesso altra circolare in ordine agli aspetti applicativi inerenti il trattamento economico. Considerati i riflessi della suddetta normativa sui trattamenti pensionistici e previdenziali, si forniscono indicazioni sulle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai sotto indicati articoli, anche per consentire agli Uffici periferici, la trasmissione alle competenti sedi provinciali dell'INPS dei dati economici aggiornati, necessari per la riliquidazione dei trattamenti pensionistici del personale della Polizia di Stato interessato.

All'articolo 1, comma 1, si stabilisce l'area di applicazione che riguarda il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva, per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.

All'articolo 2, viene disposto l'aumento dello stipendio del personale individuato nell'articolo 1 del medesimo d.P.R. n. 57/2022, determinando il valore del punto parametrico come di seguito indicato:

1. dal 1° gennaio 2019 è fissato in **€ 179,30 annui lordi** (vedi tabella riportata all'art. 2, punto 1 del d.P.R. n. 57/2022);
2. dal 1° gennaio 2020 è determinato in **€ 179,50 annui lordi** (vedi tabella riportata all'art. 2, punto 2 del d.P.R. n. 57/2022);
3. dal 1° gennaio 2021 è determinato in **€ 183,15 annui lordi** (vedi tabella riportata all'art. 2, punto 3 del d.P.R. n.57/2022);

Inoltre è confermata la disposizione prevista dall'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (introduttivo del sistema dei parametri stipendiali); pertanto, il conglobamento nel trattamento stipendiale dell'indennità integrativa speciale "non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni e dell'applicazione dell'articolo 2 comma 10 della legge 8 agosto 1995, n.335".

L'articolo 3 al punto 1, disciplina gli effetti dei nuovi stipendi sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate INPS o altre analoghe, e sui contributi di riscatto.

Al punto 2, viene stabilito che i benefici economici risultanti dal "presente decreto" sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del d. P.R. in esame.

Viene, altresì, precisato che ai fini dell' indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Pertanto, il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione durante il periodo di vigenza contrattuale del d.P.R. n. 57/2022 (ovvero dal 02/01/2019 al 01/01/2022 - ultimo giorno di servizio 31/12/2021), ha diritto alla riliquidazione del proprio trattamento.

to di quiescenza, sulla base delle misure stipendiali previste dall'articolo 2 del d.P.R. in esame.

L'articolo 4 dispone, a far data dal 1° febbraio 2021, le nuove misure dell'indennità pensionabile di cui all'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, riportate nella tabella indicata nel medesimo art. 4. Conseguentemente, per effetto del combinato disposto dell'articolo 4 e dell'articolo 3 comma 2, sarà necessario rivedere le posizioni pensionistiche del personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale, rideterminando il trattamento pensionistico, a far data dal 1/2/2021, per effetto delle nuove misure dell'indennità pensionabile.

L'articolo 5 dispone l'incremento della misura dell'assegno funzionale, a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dall'01/01/2022, riferito al sostituto commissario coordinatore, sovrintendente capo coordinatore, assistente capo coordinatore, dopo quattro anni dall'attribuzione della denominazione. Sempre per effetto del disposto dell'articolo 3 comma 2 e della formulazione dell'articolo 5 sarà necessario rideterminare la posizione pensionistica del personale puntualmente indicato all'articolo 5, comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto, a decorrere dall'01/01/2022. Esposti in sintesi gli effetti pensionistici delle misure economiche previste dal d.P.R. 57/2022, si indicano di seguito le modalità applicative da seguire per consentire alle sedi INPS la rideterminazione del trattamento pensionistico. (...) Si precisa inoltre, che la valorizzazione sul trattamento pensionistico dei maggiori importi spettanti in attività di servizio opererà in seguito all'acquisizione delle denunce mensili di corresponsione dell'arretrato e, pertanto nessuna indicazione di tali importi andrà inserita. Il nuovo trattamento stipendiale, aggiornato alla data di cessazione dal servizio, dovrà essere comunicato all'INPS con le modalità in uso (ultimo miglio TFS o mod PL I), per la riliquidazione della buonuscita.

(...)

Dal Territorio

♦ Foggia – Polizia Stradale

La Segreteria Provinciale, suo malgrado, si vede costretta a lanciare un grido di allarme. La situazione per il personale in servizio alla Polizia Stradale nella Provincia di Foggia è diventata letteralmente insostenibile. Questa Provincia, che risulta essere al terzo posto assoluto come estensione territoriale, di recente, purtroppo ma finalmente allo stesso tempo, è stata riconosciuta dalle istituzioni terra di mafia per la presenza di una quarta mafia, denominata Società.

Il tessuto socio-economico notevolmente e storicamente sofferente, caratterizza un bacino d'utenza particolarmente impegnativo, che si presta molto a reati di tipo predatorio. La viabilità, contraddistinta da una rete viaria molto estesa e un territorio attraversato da due autostrade, richiede un grande contributo da parte di tutti gli operatori, non trascurando i notevoli flussi turistici sia di natura vacanziera e di natura religiosa considerata anche la presenza di diversi santuari alcuni anche di notevole rilevanza internazionale. Il personale che opera in questa Provincia, nonostante le recenti assegnazioni di nuove unità, risulta ampiamente al di sotto della pianta organica prevista dalla tabella allegata al decreto del Capo della Polizia del 28 Giugno 2022 che abroga il D.M. del 16 Marzo 1989 (che a sua volta prevedeva anche un numero maggiore di personale), dalla quale si evince una carenza organica di ben 32 unità di personale. Infatti, dei previsti 129 operatori di polizia, risultano operative solo 97 unità. Da questi numeri va tenuto presente che nonostante l'arrivo di esiguo personale di giovane età, nostro malgrado dobbiamo riferire di personale prossimo alla età pensionabile ancora a svolgere attività di pattugliamento.

Nel quadro riassuntivo che segue si evidenziano le molteplici criticità:

* Con riferimento alla Sezione di Foggia:

Secondo la tabella (tab n. 18 sez. 1, pag. 13) allegata al decreto del Capo della Polizia del 28 Giugno 2022 che definisce l'ordinamento, l'organizzazione e le competenze dell'amministrazione della p.s. in cui opera il personale della Polizia di Stato e che, come previsto a pag. 1 della tabella n. 40, abroga il D.M. del 16 Marzo 1989, la dotazione organica teoricamente prevista sarebbe di **n. 45 unità** di personale p.s.

Ad oggi, in totale (compreso il personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno), risultano in servizio **n. 42 persone**. Di queste, n. 36 appartengono ai ruoli ordinari



della p.s., n. 1 al ruolo tecnico (peraltro in malattia da lungo tempo), n. 5 ai ruoli civili (uno di essi risulta aggregato da lungo tempo a Bari).

Dei 36 appartenenti al ruolo ordinario, tre saranno collocati in quiescenza entro la fine del 2022; uno sarà collocato in quiescenza nel 2023; altri due saranno collocati in quiescenza nel 2024 e uno sarà collocato in quiescenza nel 2025.

Allo stato attuale sono n. 6 gli operatori stabilmente addetti ai servizi continuativi esterni mentre n. 4 sono gli operatori che vengono stabilmente impiegati per coprire esclusivamente i turni di sala operativa sui quattro quadranti.

* **Con riferimento alla Sottosezione Aut.le di Foggia ("Reparto di tipo B"):**

Secondo la tabella (tab n. 18 sez. 1, pag. 13) allegata al decreto del Capo della Polizia del 28 Giugno 2022 che definisce l'ordinamento, l'organizzazione e le competenze dell'amministrazione della p.s. in cui opera il personale della Polizia di Stato e che, come previsto a pag. 1 della tabella n. 40, abroga il D.M. del 16 Marzo 1989, la dotazione organica teoricamente prevista sarebbe di **n. 49 unità** di personale p.s.

Ad oggi, in totale, risultano in servizio **n. 37 persone** appartenenti ai ruoli ordinari della p.s.

* **Con riferimento alla Sottosezione Ordinaria di Vieste:**

Secondo la tabella (tab n. 18 sez. 1, pag. 13) allegata al decreto del Capo della Polizia del 28 Giugno 2022 che definisce l'ordinamento, l'organizzazione e le competenze dell'amministrazione della p.s. in cui opera il personale della Polizia di Stato e che, come previsto a pag. 1 della tabella n. 40, abroga il D.M. del 16 Marzo 1989, la dotazione organica teoricamente prevista sarebbe di **n. 22 unità** di personale p.s.

Ad oggi, in totale, risultano in servizio **n. 15 persone** appartenenti ai ruoli ordinari della p.s.

Di queste, n. 13 sono assegnate ai servizi continuativi esterni e n. 2 (Comandante e Vice) sono assegnate ai servizi non continuativi (burocratici).



* **Con riferimento al Distaccamento di Cerignola:**

Secondo la tabella (tab n. 18 sez. 1, pag. 13) allegata al decreto del Capo della Polizia del 28 Giugno 2022 che definisce l'ordinamento, l'organizzazione e le competenze dell'amministrazione della p.s. in cui opera il personale della Polizia di Stato e che, come previsto a pag. 1 della tabella n. 40, abroga il D.M. del 16 Marzo 1989, la dotazione organica teoricamente prevista sarebbe di **n. 13 unità** di personale p.s.

Ad oggi, in totale, risultano in servizio n. 8 persone appartenenti ai ruoli ordinari della p.s.:

⇒ Nr. 2 ruolo Ispettori (il Comandante, che

sarà collocato in quiescenza entro il 2024 ed il suo vice);

⇒ Nr. 1 Sovrintendenti;

⇒ Nr. 5 Agenti e Assistenti.

⇒ La questione più annosa riguarda la Sottosezione Autostradale di Foggia che necessita assolutamente di acquisire risorse utili da impiegare per rispettare i parametri richiesti dalla nota Convenzione con la Concessionaria secondo cui, in quanto sottosezione c.d. "doppia", quella di Foggia dovrebbe produrre due pattuglie per ognuno dei quattro quadranti.

⇒ Allo stato, come noto, la doppia pattuglia a quadrante viene garantita solo grazie al "sacrificio" dei reparti che dovrebbero operare sulla viabilità ordinaria della provincia di Foggia (Sezione, Distaccamento di San Severo, Distaccamento di Cerignola e come ultima ratio Sottosezione ordinaria di Vieste) e che, ormai sistematicamente, entrano in A 14 per affiancare l'unica pattuglia a quadrante che viene messa in campo dalla Sottosezione con sempre maggiori difficoltà; difficoltà che, stante quanto rappresentato poco sopra, tenderanno ad aumentare nel prossimo futuro.

⇒ Peraltro, di riflesso, **l'inevitabile arretramento della presenza della Specialità sulle importanti arterie di rilevanza nazionale che attraversano la provincia di Foggia, è fonte di continui richiami di attenzione per la dirigenza, da parte delle istituzioni locali (Prefetto e Questore in primis),** che vengono a loro volta sollecitate da vari attori della società civile soprattutto

SIAP-Inform@**N. 33
del 14 Ottobre 2022****Direttore Responsabile**

Giuseppe Tiani

**Responsabile
di redazione**

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto Traverso

Collaboratori

Giuseppe Crupi
Vito Ventrella

Sede: Via delle Fornaci, 35
00165 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Siti web - Informazione on line

www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

con riferimento al fenomeno dell'incidentalità.

La prosecuzione del servizio è garantito dallo spirito di sacrificio dei colleghi della Polizia Stradale della provincia di Foggia, anche a rischio in molti casi alla rinuncia del proprio congedo ordinario. Per quanto descritto si è resa necessaria la richiesta di un autorevole e urgente intervento affinché siano rispettate le direttive impartite dal Capo della Polizia con Decreto del 07.10.2016, con l'impegno di nuove attenzioni e di nuovi arrivi nella mitica specialità della Polizia Stradale della provincia di Foggia.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Seguici anche sui nostri canali social



Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI